



# **PROTOCOLLO D'INTESA**

**TRA**

**REGIONE ABRUZZO**

**E**

**COMUNE DI L'AQUILA**

**ASM SpA**

**CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI (CIC)**

**“Cento e cento giardini”**

**Progetto sperimentale per la diffusione della pratica del compostaggio in loco**

**L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.**

**PROTOCOLLO D'INTESA**

L'anno....., il giorno....., del mese di....., presso la sede della Direzione Protezione Civile Ambiente della Regione Abruzzo, in via Passolanciano, 75 - Pescara,

**TRA**

**REGIONE ABRUZZO**, con sede in L'Aquila, partita IVA 80003170661, che interviene nel presente atto a mezzo di ....., di seguito denominata "Regione";

**E**

**COMUNE di L'AQUILA**, con sede in L'Aquila, partita IVA ....., che interviene nel presente atto a mezzo di ....., di seguito denominato: "Comune di L'Aquila";

**ASM SPA**, con sede a L'Aquila, Via Zona dell'Industria, s.n.c. – Bazzano, partita IVA ....., che interviene nel presente atto a mezzo di ....., di seguito denominato: "ASM";

**CIC** (Consorzio Italiano Compostatori), con sede a ....., Via ....., partita IVA ....., che interviene nel presente atto a mezzo di ....., di seguito denominato: "CIC";

-----

**VISTO** lo schema di Protocollo d'Intesa denominato: "**Cento e cento giardini collettivi**", proposto dall'Aquilana Società Multiservizi ASM SpA L'Aquila, trasmesso alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti, con nota prot.n. 278 del 23.02.2011, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti al prot.n. RA/47941 del 25.02.2011, per la realizzazione di una collaborazione istituzionale per l'attivazione di un'esperienza di "*compostaggio in loco*" delle frazioni organiche dei rifiuti urbani;

**VISTA** la **DGR n. ... del .....**, con la quale, a seguito di incontri tecnici ed a livello istituzionale tenutisi presso la Direzione Protezione Civile Ambiente – Servizio Gestione Rifiuti, è stato approvato lo schema di Protocollo d'Intesa denominato in via definitiva: "**Cento e cento giardini**";

**VISTA** la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

**ATTESO** che al paragrafo 17) della suddetta Direttiva 2008/98/CE, è precisato che "*omissis ... i sistemi di raccolta dei rifiuti non gestiti su base professionale non dovrebbero essere soggetti a registrazione in quanto presentano rischi inferiori e contribuiscono alla raccolta differenziata dei rifiuti. Rappresentano esempi di tali sistemi la raccolta di rifiuti medicinali nelle farmacie, i sistemi di ritiro dei beni di consumo nei negozi e i sistemi di raccolta di rifiuti nelle collettività scolastiche .. omissis*";

**CONSIDERATO** che la raccolta e selezione alla fonte dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti delle produzioni vegetali ed animali e delle frazioni ad alto tasso di umidità, si configura tra le priorità della legislazione ambientale nazionale e regionale;

**CONSIDERATO** che le frazioni organiche da residui alimentari e da scarti di manutenzione del verde pubblico e privato, costituiscono la principale componente merceologica dei rifiuti, valutabile in almeno il 30% - 40% dei rifiuti urbani ed assimilati;

**RITENUTO** che le attività di raccolta delle frazioni organiche in particolare di provenienza domestica (umido e verde), possono essere svolte dai cittadini-utenti in vario modo, in forma singola/unifamiliare (*compostaggio domestico o autocompostaggio*) che in forma collettiva da più utenze nello stesso sito (*compostaggio in loco, di comunità, .. etc.*);

**RITENUTO** che le utenze non domestiche che producono scarti organici, come ristoranti, alberghi, mense, ospedali, attività di catering, possano trovare utile e conveniente autosmaltire alla fonte gli scarti organici evitando la produzione di rifiuti;

**VISTO** il D.Lgs. 3.0.2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i., come modificato nella Parte IV dal D.Lgs. 3.12.2010, n. 205 “*Recepimento della direttiva 2008/98/Ce – Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006*”, che prevede:

“omissis ...

- all'art. 177, comma 2: “*La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse*”;
- all'art. 177, comma 5: “omissis ... *lo Stato, le Regioni, le Province autonome ed gli Enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni ... omissis .. adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati*”;
- all'art. 178, comma 1, che “omissis ... *La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. .. omissis*”;

**VISTO** l'art. 179, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che stabilisce: “omissis .. *la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento.*”;

**VISTO** il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che all'art. 183 “*Definizioni*”, comma 1, prevede:

“d) “**rifiuto organico**”: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

e) “**autocompostaggio**”: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto”;

**CONSIDERATO** che la pratica del “*compostaggio in loco*” di più utenze conferitrici, si colloca tra il compostaggio domestico e quello industriale e deve ancora trovare una propria puntuale definizione nel quadro normativo comunitario, nazionale e regionale, ma che può essere qualificata in modo oggettivo e declinabile dalla definizione dell'autocompostaggio ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come: “**compostaggio in loco**: *compostaggio degli scarti organici di rifiuti urbani, derivanti da singole o più utenze, domestiche e non domestiche, effettuato in un sito comune o in un impianto elettromeccanico, ai fini dell'utilizzo del materiale prodotto da parte delle utenze conferenti*”;

**RITENUTO** pertanto che, nelle more di un più puntuale inquadramento normativo e regolamentare del “*compostaggio in loco*” di più utenze conferitrici anche non domestiche, si possa avviare una fase di sperimentazione, anche al fine di valutare gli aspetti operativi/gestionali ed il funzionamento dell'impiantistica da utilizzare e da inquadrare (impianto elettromeccanico), in via transitoria e definire l'attività svolta da un operatore proposto alla gestione del sito o dell'impianto nell'ambito delle operazioni di recupero dei rifiuti ammesse alla procedura semplificata, ai sensi degli artt. 214 - 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

**VISTO** il D.M. 5 febbraio 1998 “*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposto alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*”;

**VISTO** l'art. 5 della L.R. 45/07 e s.m.i., in materia di competenze delle Province;

**CONSIDERATO** che l'art. 182-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dispone che si attivi sul territorio la raccolta differenziata dei rifiuti organici, il loro trattamento in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale e l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente;

**VISTO** il D.Lgs. 13.01.2003, n. 36 “*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*” e s.m.i., che ha previsto obiettivi di riduzione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili (RUB) da collocare in discarica, nel modo seguente:

- entro 5 anni (2008) < 173Kg/ab/a (-25 %);
- entro 8 anni (2011) < 115 Kg/ab/a (-50 %);
- entro 15 anni (2018) < 81 Kg/ab/a (-65 %).

**CONSIDERATO** che il D.Lgs 13.01.2003, n. 36 e s.m.i., prevede all'articolo 5, comma 1, l'approvazione da parte della Regione di un programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili (cd. "RUB"), da collocare in discarica;

**RICHIAMATO** il *"Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica"*, denominato *"Programma RUB"*, che la Regione Abruzzo ha approvato con ex L.R. 23.06.2006, n. 22, pubblicata nel BURA n. 37 Ordinario del 7.07.2006; che prevede le diverse azioni da attuare, su base regionale e provinciale e/o Ambito Territoriale Ottimale (ATO - art. 14 della L.R. 45/07 e s.m.i.), per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, come previsti dal D.Lgs.36/03 e s.m.i.;

**VISTA** la Circolare ministeriale del 22.03.2005 (G.U. n. 81 del 8 aprile 2005), che indica tra i prodotti iscrivibili al *"Repertorio del riciclaggio"*, gli ammendanti per impiego agricolo e florovivaistico;

**VISTA** la Direttiva 09.04.2002 *"Indicazione per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti"*, che prevede la nuova codifica dei rifiuti, pubblicata sulla G.U. n. 102, del 10.05.2002;

**VISTA** la L.R. 19.12.2007, n. 45 *"Norme per la gestione integrata dei rifiuti"* e s.m.i., contenente l'approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ed il Programma RUB, pubblicata sul B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

**CONSIDERATO** che la L.R. 45/07 e s.m.i., Capo IV, prevede: *"Azioni per lo sviluppo del recupero e del riciclo"* ed in particolare:

- all'art. 22 *"Azioni di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti"*, comma 2, lett. d), la divulgazione ed incentivazione della pratica del compostaggio domestico degli scarti alimentari e di giardinaggio;
- all'art. 23 *"Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo"*, che ordina la materia della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale e fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni proprie e quelle attribuite agli enti locali e per le attività di controllo;
- all'art. 24 *"Promozione del riuso, riciclaggio e recupero"*, che prevede, al comma 4, programmi per favorire l'utilizzo degli ammendanti (lett. i) e delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale (lett. j), nonché per favorire la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;
- all'art. 27 *"Rifiuti Urbani Biodegradabili"*, in cui si prevede che la Giunta regionale emana apposite direttive per garantire l'effettivo recupero delle frazioni biodegradabili (RUB);
- all'art. 58 *"Incentivi e premialità"*, in cui si prevede che la Giunta regionale possa concedere contributi anche per l'incentivazione delle attività di compostaggio domestico.

**VISTA** la L.R. 17.07.2007, n. 22 *"Promozione dell'utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli"*, che prevede la promozione e la diffusione sul territorio regionale delle attività di compostaggio delle frazioni organiche;

**VISTA** la L.R. 10.01.2011, n. 1 *"Legge Finanziaria Regionale 2011"* che ha modificato il regime degli aiuti previsto dall'art. 9 della L.R. 17.07.2007, n. 22;

**VISTO** il Codice di Buona Pratica Agricola di cui al D.M. 19 aprile 1999;

**RICHIAMATA** la DGR n. 167 del 24.02.2007 *"Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero"*, contenenti disposizioni per incrementare le raccolte differenziate delle frazioni organiche al fine di diminuire i quantitativi di RUB da conferire in discarica;

**RICHIAMATA** la DGR n. 1012 del 29.10.2008, avente per oggetto: *"L.R. 19.12.2007, n. 45 - Programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, denominato: Ridurre e riciclare per vivere meglio. Approvazione"*, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 85 del 28.11.2008, che prevede tra i progetti finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti, quello relativo al *"Compostaggio domestico"*;

**RITENUTO** che il recupero delle frazioni organiche tramite il compostaggio domestico o autocompostaggio possa:

- a) dare un contributo significativo alla corretta gestione dei rifiuti, diminuendo le quantità che devono essere smaltite e riducendo i relativi costi;

- b) ridurre i rischi di inquinamento delle acque di falda e di produzione di gas maleodoranti in discarica, nonché ridurre l'inquinamento atmosferico che si avrebbe bruciando tali scarti;
- c) garantire la fertilità del suolo, soprattutto con l'apporto di sostanza organica, sempre più ridotta a causa dell'uso massiccio di concimi chimici;
- d) ridurre le emissioni di CO2 attraverso l'eliminazione delle attività di raccolto e trasporto.

**CONSIDERATO** che in Italia lo sviluppo delle pratica del compostaggio in loco sicuramente permetterà di contribuire maggiormente al raggiungimento degli obiettivi indicati dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 182-*ter* e del D.Lgs. 36/03 e s.m.i.;

**RITENUTO** di accogliere favorevolmente la proposta di Protocollo d'Intesa avanzata dall'ASM SpA, con nota prot.n. 278 del 23.02.2011, per i seguenti prioritari motivi:

- 1. è coerente con quanto stabilito D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all'art. 182-*ter*;
- 2. è coerente con la programmazione regionale di settore (PRGR – L.R. 45/07 e s.m.i.);
- 3. attua i programmi specifici finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007 ed alla DGR n. 1012 del 29.10.2008;
- 4. è un progetto ad alto contenuto innovativo e quindi permette la sperimentazione di nuove tecniche di raccolta e trattamento dei rifiuti organici;
- 5. costituisce un'importante ed essenziale momento di informazione - formazione per gli utenti interessati e per gli operatori del settore;

rientra tra le azioni di concertazione e collaborazione previste dal SGR per l'attuazione di uno dei principi comunitari di settore della "responsabilità condivisa" tra tutti gli attori del sistema di gestione del ciclo dei rifiuti;

**RICHIAMATA** la DGR n. 96 del 15.02.2011 recante: "*Art. 7 della L.R. 25.03.2002, n. 3: approvazione del Programma Operativo per l'esercizio finanziario 2011*" che prevede prescrizioni ed adempimenti a carico delle Strutture Regionali;

**RICHIAMATA** la L. 241/90 e s.m.i. recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

#### **VISTI**

il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

la L.R. 45/07 e s.m.i.;

**VISTA** la L.R.14.09.99, n. 77 recante: "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*";

**tutto ciò premesso, le parti di cui al presente accordo convengono e stipulano quanto segue:**

#### **ART. 1**

(*Finalità*)

1. Il presente "Protocollo d'intesa" (di seguito "Accordo"), è finalizzato prioritariamente a:

- a. attuare un progetto sperimentale denominato "**Cento e cento giardini**", che ha come obiettivo introdurre nel territorio abruzzese tecniche di compostaggio in loco;
- b. sperimentare nuove tecnologie tese a favorire il trattamento e quindi il riciclo della frazione organica;
- c. incrementare la quantità dei materiali riciclabili avviati ad effettivo recupero;
- d. favorire una corresponsabilità delle utenze, domestiche e non domestiche, nella gestione integrata dei rifiuti, sperimentando nuove tecniche di comunicazione che favoriscano una maggiore presa d'atto che il comportamento di ognuno è importante e fondamentale per il successo di una corretta gestione integrata dei rifiuti;
- e. promuovere la costituzione di una gruppo di lavoro tecnico - scientifico che effettui un monitoraggio costante del progetto al fine di divulgare i risultati analizzati in ogni suo aspetto che abbraccia gli aspetti tecnici del processo di compostaggio in loco (*tecnologia da utilizzare, qualità dei materiali in ingresso, qualità del compost prodotto, .. etc.*), quella di sensibilizzazione dell'utenza e quella economica;
- f. favorire la divulgazione della sperimentazione attraverso un mix di strumenti di comunicazione: il sito web, la produzione di materiale promozionale, l'organizzazione di incontri territoriali e conferenze sul lavoro svolto sul territorio regionale, finalizzati alla sensibilizzazione dei cittadini, e delle utenze non domestiche interessate, alla pratica del compostaggio in loco;

g. ridurre la quantità di rifiuti da smaltire in discarica, in coerenza con gli obiettivi di realizzare una gestione integrata dei rifiuti e le finalità del DLgs.36/03 e s.m.i., recante: “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

## Art. 2

(Impegni delle parti)

1. Le parti firmatarie del presente Accordo si impegnano a:

### REGIONE ABRUZZO

- collaborare, tramite l'Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), all'attuazione del progetto sperimentale denominato “**Cento e cento giardini**”, in attuazione di una gestione integrata dei rifiuti urbani, finalizzato alla riduzione della produzione degli stessi, in particolare tramite l'attività di compostaggio in loco;
- definire un iter autorizzativi coerente con le disposizioni comunitarie dell'impianto per la pratica del compostaggio in loco;
- partecipare, tramite l'Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), ad incontri di sensibilizzazione e seminari informativi per i cittadini e per le utenze non domestiche;
- compartecipare all'attuazione del progetto sperimentale con **Euro 20.000,00** (compreso IVA), in particolare per contribuire all'acquisto della tecnologia da utilizzare ed alla campagna di sensibilizzazione, da corrispondere all'ASM SpA, con le seguenti modalità:
  - **70%** all'invio della comunicazione di inizio attività;
  - **30%** alla presentazione del rendiconto, al servizio competente della Regione, delle spese sostenute per le iniziative realizzate.
- promuovere la diffusione delle esperienze realizzate con il progetto “**Cento e cento giardini**” perché le stesse siano di riferimento per altre realtà.
- partecipare con n. **1** rappresentante al “*Gruppo di Lavoro*” di cui all'art. 3.

### COMUNE di L'AQUILA

- individuare e concedere alla ASM SpA, nei modi che potrà definire (*in affitto, in concessione in diritto di superficie, in proprietà, ..etc.*), un'area pubblica per la collocazione ed esercizio dell'impianto per il compostaggio in loco.
- partecipare con n. **1** rappresentante al “*Gruppo di Lavoro*” di cui all'art. 3.

### CIC

- collaborare attivamente alla realizzazione del progetto, fornendo indicazioni utili per ottenere dalle attività previste ai sensi del presente accordo, compost di qualità;
- redigere la scheda di rilevazioni dati utili alla valutazione del progetto;
- analizzare i risultati ottenuti sotto il profilo tecnico-scientifico;
- collaborare alla divulgazione del progetto anche in sedi nazionali;
- partecipare con n. **1** rappresentante al “*Gruppo di Lavoro*” di cui all'art. 3.

### ASM SpA

- gestire le attività previste dal presente accordo denominato: “**Cento e cento giardini**”, con **Euro 5.000,00** nonché attivando possibili altri canali di finanziamento e/o di compartecipazione e/o di collaborazione o consulenza;
- individuare, in collaborazione con la Regione Abruzzo, la tipologia di impianto da acquistare per il compostaggio in loco, utilizzando le risorse finanziarie derivanti dal presente accordo e da eventuali altre fonti di finanziamento;
- organizzare corsi di formazione per il personale dell'azienda e degli utenti interessati, finalizzata ad acquisire informazioni sul progetto, sull'utilizzo dell'impianto, .. etc., ai quali parteciperanno anche la Regione Abruzzo e il C.I.C.;
- organizzare la campagna di informazione e sensibilizzazione sul territorio comunale per divulgare il progetto e la pratica del compostaggio in loco;
- acquisire i dati necessari che saranno utilizzati dal “*Gruppo di Lavoro*” di cui all'art. 3 del presente Accordo per il monitoraggio del progetto;
- provvedere a redigere un “*Rapporto finale*” delle diverse attività svolte e dei risultati raggiunti e provvedere alla sua diffusione, nei modi che si riterrà più opportuni;
- partecipare con n. **2** rappresentanti al “*Gruppo di Lavoro*” di cui all'art. 3.

### **Art. 3**

*(Gruppo di lavoro)*

1. Al fine di attuare le finalità ed i contenuti di cui all'art. 1, è costituito un “*Gruppo di lavoro*”, formato da:
  - n. **1** rappresentante del Servizio Gestione Rifiuti - ORR della Regione Abruzzo;
  - n. **1** rappresentante del Comune di L'Aquila;
  - n. **2** rappresentanti di ASM SpA (*di cui uno con compiti di coordinamento delle attività*),
  - n. **1** rappresentate del CIC.
2. Il “*Gruppo di lavoro*” può essere integrato con altri soggetti in relazione a specifiche competenze ed esigenze di carattere tecnico-operativo e territoriale.
3. Il “*Gruppo di lavoro*” è insediato, su convocazione di ASM SpA entro **15** giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
4. Il “*Gruppo di lavoro*” provvede a definire, entro i successivi **15** giorni, un “*Programma operativo*”, relativo agli interventi da programmare e realizzare.

### **Art. 4**

*(Rapporto finale)*

1. Il “*Gruppo di lavoro*” di cui all'art. 3, provvede al termine del programma di interventi, ad approvare un “*Rapporto finale*” richiamato all'art. 2, da inviare successivamente alle Province, AdA, Consorzi e/o loro Società SpA ed alla Direzione Protezione Civile Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti - ORR;

### **Art. 5**

*(Durata)*

1. Il presente accordo ha durata di **1 anno** a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e può essere rinnovato a seguito di esplicita volontà delle parti.

**Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.**

**REGIONE ABRUZZO**

---

**COMUNE di L'AQUILA**

---

**ASM SPA**

---

**CIC**

---